



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 115/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Valeria MISTRETTA

Consigliere

Elena BRANDOLINI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26046 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- USAI Piero, nato a Dolianova (CA) il 16 febbraio 1958, ivi residente in via Foscolo n. 49/A (SUAPRI58B16D323Q), non costituito in giudizio;

Visto l'atto di citazione depositato il 23 ottobre 2023 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 aprile 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore Consigliere Elena Brandolini e il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA, non rappresentato il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 23 ottobre 2023, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. USAI Piero, all'epoca dei

fatti necroforo presso l'Ospedale "Santissima Trinità" di Cagliari, poi divenuto ASL di Cagliari a seguito di riorganizzazione normativa del SSR, per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla reputazione pubblica - cd. "danno all'immagine" - in favore della menzionata struttura sanitaria, quantificato in euro 6.876,00 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.

1.1. La vertenza ha preso l'avvio da notizie di stampa da cui la Procura ha appreso dell'esercizio dell'azione penale, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti di dipendenti necrofori in servizio presso varie aziende ospedaliere del capoluogo, tra cui l'odierno convenuto, con accuse di reato di induzione indebita, truffa, peculato e falso.

In esito al procedimento penale, nato dall'inchiesta denominata "caro estinto", che ha fatto emergere un sistema illecito di indebite dazioni di denaro, il sig. USAI Piero è stato condannato, con sentenza irrevocabile pronunciata ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Cagliari, Sez. GIP, n. 795 del 16 luglio 2019, per il reato, tra gli altri, di induzione indebita a dare o promettere utilità, ex artt. 81, 110 e 319- quater c.p..

Nello specifico, è stato acclarato in sede penale che l'odierno convenuto, con più azioni esecutive e in concorso con altri, aveva in più occasioni indotto i titolari di diverse agenzie funebri a farsi dare o promettere compensi in danaro a fronte di agevolazioni, esorbitanti dai propri doveri d'ufficio, per facilitare l'erogazione dei propri servizi da parte di quest'ultime, quali in particolare: la preparazione della salma, la veicolazione dei parenti dei defunti verso le

agenzie funebri compiacenti così permettendo a queste di ottenere la gestione dei funerali, lo svolgimento delle pratiche e l'effettuazione di attività usualmente non consentite dall'Ente pubblico di appartenenza o dalla legge.

Più precisamente, è stato accertato che il convenuto USAI, nel mese di settembre 2013 e nei mesi di luglio e di agosto 2014 in cambio di somme di denaro non documentate, forniva il proprio aiuto nella preparazione di salme a favore del personale di varie agenzie funebri e/o consentiva a quest'ultime di incassare anticipatamente la salma dei defunti.

Pertanto, ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale, in data 3 maggio 2023 l'Organo requirente ha emesso nei confronti di questi l'invito a dedurre ex art. 67 del codice di giustizia contabile, recante la contestazione del danno all'immagine pubblica cagionato al nosocomio presso il quale il convenuto prestava servizio, divenuto ASL di Cagliari a seguito delle modifiche normative che hanno interessato il SSR.

Non essendo stata raggiunta la prova dell'esatta quantificazione delle somme di denaro illecitamente percepite in cambio delle riferite condotte criminali, la Procura in sede di invito a dedurre ha ritenuto di non applicare ai fatti in esame l'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012, che ha aggiunto il comma 1 - sexies all'art. 1 della l. n. 20/1994.

Di conseguenza il danno è stato determinato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e quantificato in euro 6.876,00 pari alla sommatoria dell'importo medio degli stipendi (quali comunicati dal Servizio personale dell'ARES Sardegna) percepiti dal sig. USAI nel periodo oggetto dell'indagine durante il quale sono stati accertati i fatti descritti, ossia: una mensilità media del 2013, di euro 2.183,32, e due mensilità medie del 2014, pari ad euro 4.692,68, tenuto

altresì conto: dell'ampio *clamor fori* della vicenda, dimostrato dagli innumerevoli articoli di stampa relativi alla vicenda; dell'ostinata reiterazione e della gravità oggettiva della condotta del necroforo, realizzata sfruttando e mercificando il proprio inserimento lavorativo nell'ambito di una struttura pubblica preposta alla tutela di soggetti, parenti e amici del defunto, in stato d'animo di profonda vulnerabilità; della qualifica del soggetto agente, pubblico dipendente incaricato di occuparsi della cura delle salme nell'ambito del servizio sanitario regionale.

1.2. Il convenuto, nei termini di legge ed a mezzo di difesa tecnica, ha presentato proprie controdeduzioni sostenendo:

- la non equiparabilità della sentenza di patteggiamento a quella di condanna posto che non esisterebbe un concreto accertamento della responsabilità penale;
- l'assenza dell'ostinata reiterazione e gravità della condotta stante l'arco temporale limitato, ossia settembre 2013 e luglio ed agosto 2014, dei fatti contestati, che evidenzia, invece, una condotta sporadica ed occasionale;
- la diversa qualifica rivestita: non necroforo, bensì operatore socio-sanitario;
- l'assenza di un *clamor fori* particolare, evidenziando che i fatti erano risalenti nel tempo (circa nove anni prima) ed ormai erano stati dimenticati dall'opinione pubblica e che, in conseguenza, il nosocomio non aveva subito alcun danno all'immagine;
- la non correttezza del criterio adottato per la quantificazione del danno, in proposito evidenziando che la retribuzione media percepita era di circa 1.400,00 euro, che è attualmente la somma percepita a titolo di trattamento

pensionistico;

- l'irragionevolezza, ad ogni modo, della quantificazione del danno, considerato che la somma illecitamente percepita, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1 sexies, l. n. 20/1994, sarebbe ammontante a euro 1.200,00 importo dichiarato e versato dallo stesso nel libretto giudiziario e che, pertanto, il danno all'immagine non poteva eccedere la somma di € 2.400,00.

Ha contestato, quindi, *in toto* la prospettazione attorea precisando che lo stesso aiutava le agenzie funebri nella preparazione della salma per la cui attività riceveva delle mance da queste e rappresentava di essere gravato di mutuo con pagamento di una rata mensile di circa euro 500,00.

Ha concluso, in via preliminare, per l'assenza del danno all'immagine contestato e, nella denegata diversa ipotesi della ravvisata configurabilità di questo, ha insistito per un ammontare non eccedente la somma di € 2.400,00.

1.3. Al termine dell'attività istruttoria, non considerate dirimenti le controdeduzioni addotte dall'invitato a dedurre, oggi convenuto, la Procura ha confermato l'impianto accusatorio e la sussistenza di tutti i presupposti per l'azione di responsabilità erariale alla luce:

- della consolidata giurisprudenza contabile (dettagliatamente richiamata nell'atto di citazione) sulla valenza della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 e ss. c.p.p. ai fini della configurabilità del danno all'immagine;
- del materiale probatorio raccolto nell'ambito del giudizio penale, oggetto di un autonomo e nuovo esame dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata, che dimostra in termini inequivoci e incontestati

l'esistenza di una prassi diffusa tra i soggetti preposti alla cura delle salme presso vari ospedali cagliaritari, consistente nell'erogazione di servizi non dovuti da parte dei dipendenti pubblici a favore di imprese private.

Pertanto, in data 23 ottobre 2023 l'Organo requirente ha formalizzato l'Atto di citazione in giudizio, concludendo per la condanna del sig. USAI Piero nei termini di cui all'invito a dedurre, ossia al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione all'immagine pubblica in favore dell'Azienda Ospedaliera, confermando la quantificazione in euro 6.876,00, determinato in via equitativa.

Sul punto, la Procura ha evidenziato che la presunzione di cui al comma 1 - sexies all'art. 1 della l. n. 20/1994, deve essere integrata a favore di una quantificazione che esprima l'effettiva erosione del prestigio e del decoro del soggetto pubblico e, di conseguenza, la quantificazione del danno non può essere rapportata unicamente alla misura del versamento effettuato dal convenuto per accedere al beneficio di cui all'art. 444, comma 1-ter, c.p.p..

1.4. L'udienza per la discussione, fissata per il 13 novembre 2024, veniva rinviata alla data odierna, stante l'assenza del relatore per legittimo impedimento. Sebbene il decreto di fissazione dell'udienza sia stato ritualmente notificato al convenuto, unitamente all'atto di citazione in giudizio, questi non si è costituito in giudizio né allora né per l'odierna udienza nonostante la tempestiva e rituale notifica del verbale della menzionata udienza del 13 novembre 2024.

1.5. All'odierna udienza l'Organo Requirente ha richiamato integralmente l'atto di citazione e confermato la richiesta di condanna nei termini ivi contenuti.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dal convenuto nel mese di settembre 2013 e nei mesi di luglio e di agosto 2014, causativa di nocumento alla ASL di Cagliari sotto il profilo di danno alla lesione dell'immagine pubblica, quantificato in euro 6.876,00, conseguente, secondo la prospettazione attorea, alle plurime condotte illecite, penalmente rilevanti ed accertate nel corso dell'inchiesta denominata "caro estinto", poste in essere dal medesimo in qualità, all'epoca dei fatti, di operatore socio sanitario, in servizio presso l'Ospedale "Santissima Trinità" di Cagliari, incaricato di occuparsi della cura delle salme nell'ambito del servizio sanitario regionale.

2.1. Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto USAI Piero, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (*ex multis*, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di

cassazione (sentenze n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione del contumace come parte del processo, qualità che è acquisita dal convenuto a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

2.2. Nel merito, la domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

2.2.1. Come ricordato anche di recente da questa Sezione (sentenza n. 7 del 2025), l'azionabilità innanzi al Giudice contabile del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenta l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di cassazione (*ex pluribus*: Corte dei conti Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, n. 1/QM/2011; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009; Corte di cassazione SS.UU. n. 5668/1997, n. 3600/2003, n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008) che ha trovato la sua disciplina, dapprima, nella regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17 comma 30 ter del decreto legge n. 78/2009 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, modificato con il decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141) e, quindi, nel d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) all'art. 51, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. h) dell'All.n.3 (Norme transitorie e abrogazioni), che ne hanno delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, ed i presupposti di azionabilità.

Va anche ricordato che, nella vigenza del codice di giustizia contabile, importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti normativi per il corretto

esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 191/2019, ordinanze n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023).

Inoltre, la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in altre disposizioni normative specifiche quali: l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*: Sezione III Centrale d'Appello, sentenza n. 66/2017), condivisa da questa Sezione (cfr.: Sezione Sardegna sentenze n. 184/2022, n. 172/2024, n. 70/2024, n. 127/2024), la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei Soggetti in essa incardinati è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della funzione pubblica, causa del deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Istituzione stessa, e di conseguenza può essere iniziata solo allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Laddove si verifichi tale circostanza, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile.

La giurisprudenza ha anche chiarito che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti (*ex multis*, Corte dei conti: Sezioni Riunite, Sentenza n. 1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza n. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza n. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza n. 365 del 2021, n. 70 e n. 147 del 2024).

2.2.2. Valutata la fattispecie all'esame alla luce di tali necessarie premesse ermeneutiche, e considerato che il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale sono da ritenersi fondate.

Queste, infatti, rispecchiano pienamente i noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei conti, e costruiscono la pretesa attorea sulla condotta assolutamente censurabile del convenuto, peraltro accertata anche in sede penale, che ha agito con dolo per motivazioni egoistiche e personali, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali.

Va peraltro evidenziato che lo stesso convenuto, che nella fase istruttoria pre-

processuale ha presentato, a mezzo di difesa tecnica, le proprie deduzioni avverso l'invito a dedurre, confermando le condotte illecite, sia pure ascrivendole ad episodi sporadici ed occasionali, affermando che lo stesso, che *“non aveva la qualifica di necroforo”* ma *“era assunto come operatore socio sanitario”*, *“aiutava le agenzie funebri nella preparazione della salma per la cui attività riceveva delle mance dall'agenzia funebre”*.

Ulteriori elementi di valutazione emergono dal comportamento processuale del convenuto che non ha ravvisato l'esigenza di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa attorea così come non ha ritenuto di far pervenire alcuna documentazione a difesa.

Sul punto si richiama la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità (*ex multis*, Corte di cassazione, III Sezione Civile, Sentenza n. 7074 del 2006) ricordata da questa Sezione anche di recente (sentenza n. 127 del 2024), che in plurime occasioni ha affermato il principio secondo cui *“l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. (...) la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis, Sezione Giurisdizionale*

Piemonte, Sentenze nn. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 365 del 2021).

Nel caso all'esame, tra l'altro, l'odierno convenuto è stato condannato, con sentenza irrevocabile pronunciata ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale di Cagliari, Sez. GIP, n. 795 del 16 luglio 2019, depositata in pari data, per il reato, tra gli altri, di induzione indebita a dare o promettere utilità, ex artt. 81, 110 e 319-quater c.p., a cagione delle accertate circostanze fattuali, che la sentenza riporta nel dettaglio, essenzialmente consistenti nella veicolazione, dietro pagamento, dei parenti dei defunti verso le agenzie funebri compiacenti, permettendo a queste di ottenere la gestione del funerale e nell'agevolazione di queste ultime nello svolgimento delle pratiche, permettendo l'effettuazione di attività usualmente non consentite dall'Ente pubblico di appartenenza o dalla legge (dPR 16/014/2013, n. 62 recante il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, artt. 4, 8, 9, 11; Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cagliari, artt. 3 e 5).

Oltre alla menzionata sentenza irrevocabile, depone a favore della ricostruzione operata dall'Organo requirente anche il restante materiale probatorio raccolto nell'ambito del menzionato giudizio penale, oggetto di un autonomo e nuovo esame dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata in questa sede, che dimostra, in termini inequivoci e incontestati, non solo la condotta illecita, reiterata e coordinata, posta in essere dal convenuto ma anche l'esistenza di una illecita prassi, diffusa tra i soggetti preposti alla cura delle salme presso vari ospedali cagliaritari, consistente nell'erogazione di servizi non dovuti da parte dei dipendenti pubblici a favore di imprese private, dietro corresponsione da parte di queste di indebite dazioni di denaro

o altre utilità.

Pertanto, la sussistenza del dolo si manifesta in modo evidente in funzione della commissione del reato di induzione indebita continuata in concorso, a dare o promettere utilità, ed appare anche corroborata dalle modalità da cui risulta connotato il comportamento illecito tenuto dal convenuto, così come emerge dagli atti del giudizio penale e dalla sentenza conclusiva (*ex multis*, Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza n. 239 del 2019, Sezione Giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 180 del 2023, n. 70 e 127 del 2017).

Acclarata, quindi, la piena responsabilità del convenuto in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi nel mese di settembre 2013 e nei mesi di luglio e di agosto 2014, con riferimento all'articolo 319 quater C.P., reato tipico contro la P.A. che costituisce il necessario presupposto di cui all'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. nr. 78 del 2009, il Collegio osserva che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A. sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i *mass media* delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019). L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sent. n. 647 del

2017).

Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori*, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa.

Per quanto concerne la quantificazione del danno all'immagine nel caso all'esame in cui la condotta del convenuto, perpetrata avvalendosi della propria qualità di dipendente pubblico e abusando dello stato d'animo di prostrazione dei congiunti o amici che avevano il compito di occuparsi del defunto, ha avuto l'effetto di ledere gravemente il prestigio, l'onorabilità e l'affidabilità del Servizio sanitario regionale. Il pregiudizio all'immagine pubblica è particolarmente significativo poiché a causa del sistema che si era venuto a creare, quale acclarato dalle minuziose indagini di P.G. esperite dai militari dell'Arma dei Carabinieri, le strutture sanitarie interessate sono divenute luoghi di mercificazione delle esigenze di ultima cura dei defunti.

Considerato, in ultimo, che in sede penale non è stata raggiunta la prova dell'esatta quantificazione degli importi in denaro indebitamente percepiti dal suddetto dipendente (somme non documentate) a fronte dei plurimi contegni antiggiuridici posti in essere, a titolo di dolo, in più occasioni nel periodo considerato e tenuto conto dell'assenza di una esatta misura del "tariffario", la quantificazione del danno all'immagine, nel caso in esame, va effettuata in via equitativa, considerando i richiamati "indicatori di lesività", in conformità

ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia (SS.RR., sent. n. 10/QM/2003).

La Sezione, quindi, valuta congruo liquidare il nocumento all'immagine causato dall'odierno convenuto nella misura di euro 6.876,00, in conformità alla richiesta della Procura. Detto importo è comprensivo della rivalutazione monetaria trattandosi di valutazione esperita in via equitativa.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette, condanna:

- USAI Piero al pagamento in favore del pubblico erario e segnatamente della ASL di Cagliari della somma di euro 6.876,00 (seimilaottocentosettantasei,00), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, come precisato in motivazione.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza del convenuto, devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato e si quantificano in euro 144,78 (centoquarantaquattro/78).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 15/07/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus